

Lombardia: come cambiano le regole per il commercio in Lombardia dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

Di Valerio Ferè

In generale le disposizioni del D.Lgs. in menzione si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale (art. 1 comma 1)

In tale contesto sono comprese le attività commerciali nelle loro varie forme (in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande) ma anche attività di servizio (Acconciatori ed estetisti) con obbligo di autorizzazione o dichiarazioni di inizio attività.

Vediamo ora quali sono le novità introdotte del nuovo decreto nella normativa regionale che disciplina queste attività.

Prima importantissima novità è quella diramata con la Circolare 3635/C del 6 maggio 2010 dal Ministero dello sviluppo economico in cui prevede che per gli eventuali aspetti rientranti nelle competenze

regionali le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, **prevalgono** su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento

Pertanto le disposizioni di leggi regionali in contrasto con le norme del presente decreto al momento non vengono più applicate.

SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI E BEVANDE :

Il D.Lgs fa ovviamente riferimento alla normativa nazionale e nel caso alla legge 287/91, introducendo le modifiche per adeguarla alla direttiva comunitaria.

L'art. 64 del D.-Lgs. 59/2010 contiene le disposizioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello

unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non

altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,

architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico. "

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: "1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio."

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

Da quanto scritto, viene confermata (comma 1) la necessita' dell'autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, il cui rilascio e' soggetto a silenzio assenso per effetto dell'art. 20 della legge 241/90.

La stessa mantiene le caratteristiche della licenza di polizia per cui chi rilascia l'autorizzazione deve svolgere anche il controllo sulla sorvegliabilità dei locali ai sensi dei D.M. n. 564/92 e 534/94.

Per le attività di somministrazione escluse dalla programmazione, ovvero tutte quelle che non si rivolgono ad un pubblico indifferenziato, è previsto che possono iniziare l'attività mediante la presentazione della DIA ad efficacia immediata (comma 2)

Viene ribadita l'applicazione della normativa del D.P.R. 235/2001 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate all'interno dei circoli privati, ciò vale anche per i circoli privati i cui locali siano situati in una zona sottoposta dal comune a tutela, ai sensi del 3 comma dell'articolo 64.

Lo stesso articolo e comma dispone che il **trasferimento di sede e della titolarità o gestione dell'attività** sono soggetti a DIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio con le modalità previste dall'art. 19 comma 2 della legge 241/90 modificato dall'art 85 comma 1 del D.Lgs in menzione così recita: *“L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.”*. Per effetto della suddetta previsione, nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, **l'operatore è tenuto alla dichiarazione di inizio dell'attività e poi all'invio della comunicazione contestualmente all'avvio**. Di conseguenza, l'avvio effettivo dell'attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell'art. 19. Trattasi quindi di dichiarazione di inizio dell'attività (DIA) ad efficacia differita.

Nel caso specifico la Circ. 3635/C del 6 maggio 2010 precisa, sulla base di un'interpretazione sistematica di tale articolo, che l'utilizzo dell'istituto della DIA ad efficacia differita non sia ammissibile nel caso in cui l'operatore intenda trasferire l'attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ad una sede collocata in una zona tutelata, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate. Ove infatti l'ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela, l'avvio dell'attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza se si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione, per non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture.

Nella stessa circolare si precisa che nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività invece poiché l'istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata. L'attività dell'avente causa, quindi, può essere iniziata a seguito della presentazione della D.I.A.P. Modello B.

Nel D.Lgs non vi è un termine specifico da rispettare per il subentrante nell'attività, la circolare citata ritiene che comunque tale termine possa essere quello previsto dalla lettera B del comma 8 dell'art. 64, ossia un anno dal trasferimento della titolarità o gestione dell'attività.

In caso di subingresso per causa di morte “il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla data di acquisto del diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione” (TAR Lazio, Sez. II, n. 64 del 1994).

Nel merito, il subentrante in possesso della qualificazione professionale alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività contestualmente all'invio della dichiarazione al comune competente per territorio, ove disponga del possesso dei requisiti e dei presupposti previsti.

Mentre nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualificazione professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l'imprevedibilità dell'evento, viene ritenuto ammissibile la continuazione dell'attività da parte dell'avente causa, ferma restando la necessità di acquisire il requisito della qualificazione entro sei mesi dall'apertura della successione.

Viene introdotta con il comma 3, la possibilità per i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo limitazioni e divieti a nuove aperture limitandoli ai casi in cui non siano altrimenti risolvibili situazioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che ledano il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità.

Nel caso la circolare 3635/C precisa che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile. Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell'equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Viene inoltre sostituito il 1 comma dell'art 10 della legge 287/91 per cui chi esercita senza autorizzazione o DIA oppure quando è stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di proseguire l'attività, è prevista una sanzione pecuniaria di una somma da €2.500 a €15.000 e la chiusura dell'esercizio.

(al momento la Regione non ha dato alcuna disposizione in merito, pertanto si continua con le sanzioni previste dalla legge regionale n. 6 / 2010)

COMMERCIO IN SEDE FISSA

Per il commercio in sede fissa, il D.Lgs 59/2010, interviene esclusivamente sull'inizio attività per gli esercizi di vicinato art. 65 (esercizi con superficie di vendita fino a 150 mq nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e fino a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) , art. 66, gli spacci interni, art. 67 vendita attraverso apparecchi automatici, art. 68 vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, art. 69 vendita presso il domicilio del consumatore, decretando che l'avvio dell'attività di vendita è soggetta alla DIA ad efficacia immediata, sia che si esitino prodotti del settore alimentare che non alimentare.

Per l'aspetto sanzionatorio l'attività in essere senza aver inviato la DIA, si contesta la sanzione dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998, come già veniva contestato.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Sulla normativa per il commercio su aree pubbliche, il D.Lgs 59/2010, recependo quanto espressamente sancito dall'art. 15 comma 2 lett. B della Direttiva europea, interviene modificando le categorie di persone a cui viene data la possibilità di iniziare l'attività, in quanto solo nel nostro paese vigeva il divieto per le società di capitali e le cooperative di poter operare nel commercio su aree pubbliche considerato tale fatto discriminatorio nei loro confronti, l'art. 70 comma 1 che sostituisce il comma 2 dell'art. 28 del D.lgs 114/98 così recita: *L'esercizio dell'attività di cui al*

comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative''.

A seguito di ciò, anche le società di capitali e le cooperative e non più solo le società di persone possono accedere all'attività di commercio su aree pubbliche.

Cambia anche l'ente che rilascia l'autorizzazione per l'attività di commercio su area pubblica esclusivamente in forma itinerante, (art. 70 comma 2) non sarà più il comune di residenza se il richiedente è persona fisica o quello ove ha sede la società, se persona giuridica, ma il comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, mentre rimane la possibilità per i titolari di questa attività di effettuare la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, d'intrattenimento o svago.

Tale modifica consente al soggetto che intende avviare l'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante di chiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del comune nel quale intende avviare l'attività, che può essere quello di residenza, nonché qualsiasi altro, non incidendo però sull'ambito territoriale di validità del titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante poiché resta ferma, infatti, la possibilità consentita ai soggetti titolari di detta autorizzazione di esercitare su tutto il territorio nazionale. E' evidente che ciò creerà non pochi problemi agli uffici amministrativi, dei comuni, in quanto è possibile il rilascio di un'unica autorizzazione per persona.

Con il comma 3 dell'art. 70 viene vietata l'adozioni di criteri che programmino l'attività commerciale su aree pubbliche da logiche legate all'equilibrio del mercato. La determinazione di criteri programmatori sarà possibile solo qualora lo richiedano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Il comma 4 del citato articolo, ***“Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4”***. Prevede che i comuni con apposito provvedimento individuano le aree pubbliche con valore artistico, storico, paesaggistico, archeologico, in cui vietare o limitare l'esercizio del commercio, con l'obbligo di espressione del parere preventivo da parte del sovrintendente.

Con il comma 5 dell'art. 70, si rinvia a successivo provvedimento da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, con il quale risolvere le conseguenze che possono determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio. Le attuali modalità di assegnazione dei posteggi sono in contrasto con la direttiva europea ripresa integralmente dall'art. 16 del D.Lgs. 59/2010, il cui quarto comma precisa: *Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami*". A seguito di ciò non vi è più la possibilità di procedere al rinnovo automatico della concessione dei posteggi all'operatore uscente perciò è necessario procedere alla individuazione di nuovi criteri che risultino conformi al principio comunitario ed emanare apposite disposizioni transitorie, che tengano comunque conto dei diritti acquisiti dagli operatori anche eventualmente in maniera onerosa.

Nell'ambito dell'intesa di cui al citato articolo 70, comma 5, potranno pertanto essere fissati i criteri di individuazione di una durata adeguata di tali concessioni, tenuto conto non solo degli investimenti necessari per attrezzare i posteggi, ma anche delle esigenze organizzative dell'impresa e delle problematiche anche di ordine sociale rilevanti nel settore e nell'ambito della affermata esigenza di evitare discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa nei criteri di concessione dei posteggi, potranno essere inoltre individuati eventuali limiti al numero dei posteggi

concedibili ad una stessa impresa nella medesima area pubblica mercatale, a prescindere se si tratti di impresa individuale o impresa costituita in forma societaria, per garantire una maggiore gamma di prodotti e di offerte ed un sufficiente confronto concorrenziale.

Per le concessioni in essere all'entrata in vigore del decreto legislativo, la circolare in oggetto, precisa che restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento di cui al paragrafo precedente, mentre le concessioni scadenti nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto sino al precitato provvedimento devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) sino alla data individuata di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie.

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

Nell'art. 71 sono inseriti i requisiti di morali e professionali che sono gli stessi sia per le attività di vendita che per la somministrazione di alimenti e bevande.

I requisiti morali per le attività di vendita sono i medesimi previsti dalle norme regionali vigenti, mentre viene modificata la durata della condanna a pena detentiva (da due a tre anni) per cui osta la possibilità di esercitare la somministrazione di alimenti e bevande.

Per la rimozione dell'interdizione che rimane di cinque anni dopo aver scontato la pena serve ancora il provvedimento di riabilitazione, ma per chi lo richiede espressamente, come previsto dall'art. 179 del C.p. con la modifica del 2004, tale periodo interdittivo si riduce a tre anni.

I requisiti professionali, previsti uguali sia per l'attività di vendita che per la somministrazione, si possono ottenere:

Con l'attestato del corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni

Con la pratica ottenuta per aver lavorato almeno due anni degli ultimi cinque come dipendente addetto alla vendita o all'amministrazione nel settore alimentare e nel settore della somministrazione, e qui vi è una prima novità rispetto alle norme precedenti, anche come addetto **alla preparazione di alimenti**, ciò vuol dire che adesso anche chi ha svolto per esempio, l'attività di cuoco nella somministrazione per i periodi previsti ha i requisiti professionali.

E, altra novità, si possono ottenere anche con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

In tal senso, la Regione Lombardia con la Circolare della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati n° O1 .201 0.0003847 del 2.4.2010 avente ad oggetto "Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno" ha precisato che a titolo puramente esemplificativo sono da ritenere valide le seguenti qualifiche:

- Laurea in medicina e veterinaria; - Laurea in farmacia; - Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;- Laurea in chimica,- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- Diploma alberghiero; - Diploma di perito agrario; - Diploma di perito chimico;
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;
- Diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera,
- Diploma di qualifica di preparatrice di laboratorio chimico e biologico;- Diploma di esperto coltivatore; - Diploma di maturità professionale per operatrice turistica.

La nota regionale ha inoltre specificato che anche per la vendita di prodotti alimentari, hanno validità, ai fini del possesso del requisito professionale, i titoli di studio già riconosciuti nel settore della somministrazione, purché riferiti a corsi di studio almeno triennali.

I diplomi rilasciati a conclusione di percorsi biennali, invece, rimangono validi ai fini dello svolgimento della sola attività di somministrazione. Ciò in quanto trattasi di disciplina regionale già vigente più favorevole per l'operatore e quindi non in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Non viene menzionato l'iscrizione al REC come requisito professionale che invece è stato reintrodotta nella legislazione nazionale sia nell'attività di vendita che nella somministrazione, è da considerarsi valido come situazione più favorevole per l'aspirante operatore, non in contrasto con la direttiva europea, vedi la RISOLUZIONE n. 53422 – 18.05.2010 e la RISOLUZIONE n. 61559 – 31.05.2010 del ministero dello sviluppo economico.

Attività di acconciatore, estetista e di tintolavanderia

Relativamente alle attività di acconciatore e di estetista la semplificazione si è limitata unicamente alla previsione del ricorso della dichiarazione di inizio attività contestuale all'inizio dell'attività stessa, ma nella nostra Regione ciò era già possibile mediante la presentazione della D.I.A.P.

Per gli acconciatori viene introdotto l'art. 5 comma bis all'art. 3 della Legge 174/2005 *“Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore”*. Viene quindi eliminata l'eventuale errata interpretazione derivante dal comma 5° del citato art. 3 della sopra citata fonte del diritto che prevedeva *“Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo”*, senza ulteriori precisazioni circa la presenza continuativa del soggetto abilitato.

Per cui ora dovrà essere presente all'interno dell'esercizio il responsabile tecnico dell'attività. Questo vale anche per l'attività di estetista come previsto dal comma 2 dell'art. 78 inserito nell'art. 3 della legge n. 1/1990

Per l'attività di tinto lavanderia in cui vi è il ricorso della dichiarazione di inizio attività contestuale all'inizio dell'attività stessa, sono state apportate limitate semplificazioni della disciplina di accesso e di prosecuzione dell'attività, modificando a tal fine la disciplina dei relativi corsi di qualificazione tecnico professionale nonché le modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, relative alla designazione del responsabile tecnico dell'impresa.

In sintesi:

Somministrazione di alimenti e bevande	<p>Avvio attività di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico</p> <p>Avvio attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari categorie elencate nel comma 3 dell'art. 6 della legge 287/91</p> <p>Trasferimento di sede</p>	<p>Autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio</p> <p>Presentazione di DIA ad efficacia immediata</p> <p>Presentazione di DIA ad efficacia differita e all'invio della comunicazione di inizio attività</p>
--	---	--

	<p>Trasferimento di sede in zona sottoposta a programmazione</p> <p>Subingresso nell'attività</p> <p>Sanzioni (al momento la Regione non ha dato alcuna disposizione in merito, pertanto si continua con le sanzioni previste dalla legge regionale n. 6 / 2010)</p>	<p>dopo 30 gg.</p> <p>Autorizzazione comunale</p> <p>Presentazione di DIA ad efficacia immediata</p> <p>chi esercita senza autorizzazione o DIA oppure quando è stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di proseguire l'attività, è prevista una sanzione pecuniaria di una somma da €2.500 a €15.000 e la chiusura dell'esercizio.</p>
<p>COMMERCIO in SEDE FISSA</p>	<p>inizio attività per gli esercizi di vicinato, gli spacci interni, vendita attraverso apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio del consumatore,</p> <p>Sanzioni</p>	<p>Presentazione di DIA ad efficacia immediata, sia che si esitino prodotti del settore alimentare che non alimentare.</p> <p>Per chi esercita senza DIA sanzione amministrativa da € 2.582 a € 15.493 ed eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni (art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998.)</p>
<p>COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</p>	<p>Avvio attività <i>a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative</i>".</p> <p>Concessione posteggi</p>	<p>Autorizzazione rilasciata dal comune in cui si intende avviare l'attività.</p> <p>Divieto di adottare criteri che programmino l'attività commerciale su aree pubbliche da logiche legate all'equilibrio del mercato.</p> <p><i>l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami"</i></p>

<p>Attività di acconciatore, estetista</p> <p>Attività di tintoria e lavanderia</p>	<p>Requisiti morali</p> <p>Requisiti professionali</p> <p>Inizio attività</p> <p>Responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale</p> <p>Avvio attività</p>	<p>Per le concessioni in essere all'entrata in vigore del decreto legislativo, restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati mentre le concessioni scadenti nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore del decreto sino al precitato provvedimento devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile) sino alla data individuata di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie.</p> <p>Quelli previsti dalla normativa regionale, unica variazione l'aumento a tre anni della pena detentiva che determina l'esclusione dei requisiti</p> <p>Quelli previsti dalla normativa regionale, con l'inserimento nella pratica lavorativa anche della qualifica della preparazione degli alimenti e con il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti</p> <p>Presentazione di DIAP ad efficacia immediata,</p> <p>deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore</p> <p>Presentazione di DIA ad efficacia</p>
---	---	--

		immediata,
--	--	------------

P.S. La Regione Lombardia per il momento ha emanato la circolare esplicativa n° O1 .201 0.0003847 del 2.4.2010 avente ad oggetto “Applicazione dei disposti del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno” in merito al D.lgs. 59/2010, con le eventuali norme in contrasto con il decreto in menzione, circolare molto parziale che non entra nel merito di tutte le novità introdotte dal D.lgs. e avrebbe sicuramente bisogno di integrazioni.